



COMUNE DI TRISSINO
Provincia di Vicenza
Settore II - Servizi Sociali e Culturali

Piazza XXV aprile, 9 – 36070 Trissino (VI)
cod. fisc. e partita IVA: 00176730240
telefono 0445/499311 - fax 0445/499312
pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net
home page: www.comune.trissino.vi.it

Prot. 16257

**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ACCESSO
AL FONDO SOSTEGNO AFFITTI ANNO 2022
RELATIVO A CANONI PAGATI NELL'ANNO 2021**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - UFFICIO SERVIZI SOCIALI

E' indetto il bando, di cui alla DGRV 9 agosto 2022, n. 1005, per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

L'affitto per l'anno 2021 per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dal suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante anche più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso dell'anno 2021.

E' ammessa la presentazione di un'unica richiesta di contributo per lo stesso nucleo familiare risultante dalla dichiarazione ISEE.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- A. Sia residente nel Comune di Trissino;
- B. Occupi e abbia occupato, nell'anno 2021, un alloggio in affitto a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della legge n. 431/98;
- C. Presenti una attestazione ISEE (standard o ordinaria) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a 20.000,00 Euro;
- D. I canoni siano relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- E. Se il richiedente è cittadino extracomunitario, il possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; Carta Blu UE; permesso di soggiorno in corso di validità oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
- F. Se cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non essere destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- G. Non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

2. Esclusione.

Sono esclusi i nuclei familiari:

- A. Titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione:
- su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, la cui somma dei valori catastali ai fini Irpef rapportati alle rispettive quote di possesso sia superiore a Euro 27.239,16;
 - qualora la quota dei diritti complessivi su un singolo alloggio, ottenuta sommando quelle dei componenti del nucleo familiare, sia pari o superiore al 50 %.
- In entrambi i casi sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;
- B. Qualora il contratto di locazione sia stato stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
- C. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEEfsa sia superiore a euro 10.000,00;
- D. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70% fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune di Trissino valutati bisognosi.
- E. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.c);
- F. Qualora l'alloggio abbia una superficie netta che superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 5.d);
- G. Assegnatari, sia al momento della domanda che nell'anno 2021, di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater, del Comune o di altri Enti in cui l'assegnazione e/o il canone siano stati determinati in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
- H. Il cui canone sostenibile sia superiore al canone integrato vedi punto 5.A;

3. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per i mesi, nell'anno 2021, per i quali:
- erano soddisfatti i requisiti elencati ai punti 1.B e 1.D
 - non ricorrevano i motivi di esclusione indicati al punto 2. B
- C. Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2021 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per lo stesso anno, in altra Regione.
- D. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 DPCM 159/2013).

4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEEfsa).

Il modo migliore per valutare se la famiglia necessita di contributi per l'affitto è stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio, numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se tale affitto è superiore all'affitto sostenibile la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato al netto della detrazione per l'affitto. La detrazione per l'affitto ammessa varia in funzione dell'affitto contrattuale annuo, del numero di figli conviventi e della capienza del ISR (reddito).

Succede quindi che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio possano avere un ISEE anche sostanzialmente diverso in funzione della diversa detrazione per l'affitto ammessa.

Per calcolare l'affitto sostenibile è necessario quindi ricalcolare l'ISEE al netto della detrazione per l'affitto, in modo che due famiglie identiche per numero e tipo di componenti e situazione economica familiare (reddito e patrimonio) siano messe sullo stesso piano e quindi partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e quindi la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori rilevati dalla Attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa. Si aggiunge al ISE la detrazione dell'affitto goduta.
- D. ISEefsa = ISEfsa / Scala di equivalenza

5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsa fino a 6.000,00 Euro il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEefsa pari a 20.000,00 Euro. Il reddito da utilizzare per il calcolo del **canone sostenibile** è rappresentato dall'ISEfsa;
- B. Si calcola il **canone integrato** sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di Euro 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio per l'anno 2021. Il **canone non sostenibile** è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sostenibile. L'importo ammesso a riparto è il canone non sostenibile con un massimo di Euro 3.000,00.
- C. Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
 - a) con numero di componenti superiore a 5;
 - b) composte esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2020;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti rilevate in sede di dichiarazione ISEE;Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro;
- D. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli definite alla precedente lettera c., sia l'esclusione prevista al punto 2.f che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano;
- E. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato;
- F. infine, l'importo ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEefsa. Fino a 6.000,00 euro viene considerato al 100%. Per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEefsa pari a 20.000,00 Euro. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEefsa maggiori;
- G. Infine l'importo ammesso a riparto sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Le domande idonee saranno ordinate per importo ammesso a riparto e numero di componenti (graduatoria).
- B. Si calcolerà ricorsivamente il rapporto fra le disponibilità del Fondo Regionale e la sommatoria degli importi ammessi a riparto delle domande idonee, escludendo le domande in coda fino a far sì che

l'importo minimo spettante sia non inferiore a 300,00 Euro come previsto dalla DGR per rendere significativo il contributo erogato.

- C. Il contributo effettivo potrà essere maggiorato in base al cofinanziamento comunale disponibile e ridotto delle detrazioni per i contributi e le detrazioni fiscali per l'affitto non cumulabili già ottenuti dal richiedente, oppure per insufficiente cofinanziamento da parte del Comune.
- D. Il contributo non è cumulabile con la detrazione per l'affitto goduta in sede di dichiarazione dei redditi anno 2021, per la quota affitto del reddito di cittadinanza erogato dall'INPS e altri contributi per l'affitto erogati da Regione e Comune nell'anno 2021.
- E. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- F. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione della liquidazione dei contributi da parte del Comune, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.
- G. I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione saranno revocati. Tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o mancata presentazione di delega alla riscossione, entro tale termine, da parte degli eredi.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande dovranno obbligatoriamente essere presentate **A CURA DEL CITTADINO RICHIEDENTE** al Protocollo del Comune di Trissino **a decorrere dal giorno di 30 settembre 2022 fino:**

A - alle ore 12.30 del giorno martedì 8 novembre 2022, presso l'ufficio protocollo comunale, per la consegna della domanda cartacea (correttamente compilata mediante assistenza dei CAAF convenzionati, abilitati ad operare sul portale informatico allo scopo attivato dalla Regione Veneto per l'FSA 2022), ubicato presso la sede municipale in Piazza XXV aprile, n. 9 – 36070 Trissino (VI), negli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:

lunedì 9.00 – 12.30;

martedì 9.00 – 12.30;

mercoledì 9.00 – 12.30 e 15.00 – 18.30;

giovedì 9.00 – 12.30;

venerdì 9.00 – 12.30;

B- alle ore 23.59 del giorno 8 novembre 2022 per il recapito: della domanda scansionata in formato pdf, comprensiva dei relativi allegati, (correttamente compilata attraverso il portale informatico allo scopo attivato dalla Regione Veneto mediante assistenza dei predetti CAAF convenzionati) inoltrata:

- a mezzo PEC all'indirizzo PEC: trissino.vi@cert.ip-veneto.net
- a mezzo mail normale all' indirizzo: protocollo@comune.trissino.vi.it

Si avverte che non potrà in nessun caso essere attribuita alcuna responsabilità al Comune di Trissino in caso di mancata ricezione da parte del Comune, per qualsiasi motivo, della domanda inviata dal cittadino a mezzo di mail normale.

Le domande pervenute oltre i sopra esplicitati termini, non potranno pertanto essere prese in considerazione.

8. Modalità di presentazione delle domande.

- A. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (**DSU**), se non già presentata, può essere compilata presso qualunque CAF abilitato o presentata autonomamente sul sito dell'Inps. Il nucleo della DSU deve essere quello esistente al momento di presentazione della domanda. La DSU va presentata entro il 29 ottobre 2022 per essere certi di ottenere l'attestazione ISEE da parte dell'INPS entro la scadenza del bando. Se presentata dopo tale termine l'attestazione potrebbe non esser prodotta e la domanda potrebbe risultare incompleta e quindi non ammessa.
- B. **LE DOMANDE POTRANNO ESSERE COMPILATE, PREVIO APPUNTAMENTO, IN UNO DEI SEGUENTI CAAF CONVENZIONATI CON IL COMUNE DI TRISSINO, CHE FORNIRANNO ASSISTENZA AL CITTADINO PER LA COMPILAZIONE IN MANIERA CORRETTA DELLA DOMANDA, UNICAMENTE ATTRAVERSO IL PORTALE INFORMATICO ATTIVATO DALLA REGIONE DEL VENETO PER IL BANDO FSA 2022;**
- Al fine di agevolare i cittadini per la prenotazione degli appuntamenti, si riportano di seguito i recapiti telefonici dei CAAF convenzionati:
- CAAF CGIL - tel. 0444/452930 oppure 0444/492525 oppure 0445/401143
- CAAF CISL - tel. 0444/670728 oppure 0444/699280 oppure 0445/401603
- Orari e recapiti dei predetti CAAF convenzionati sono indicati nell'elenco disponibile sul sito **www.comune.trissino.vi.it** e/o disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Trissino.
- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
- D. **Le domande dovranno essere recapitate A CURA DEL CITTADINO RICHIEDENTE, entro i termini e secondo le modalità indicate al precedente punto 7., al Comune di Trissino, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità. L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande pervenute oltre i termini di scadenza sopra indicati al punto 7.**
- E. Eventuali ulteriori informazioni relative al presente bando, possono essere richieste all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Trissino (tel. 0445/499337 oppure 0445/499334).

9. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
- B. Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli dei CAAF convenzionati con il Comune di Trissino (indicati al punto **8.B**) possibilmente con i documenti elencati al successivo punto C. e con documento di identità in corso di validità per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda.
- C. **PER EVITRE ERRORI e le conseguenti sanzioni civili e penali, è opportuno** che il richiedente, **si rechi presso i CAAF convenzionati con il supporto della seguente documentazione:**
- contratto (contratti) di locazione registrato;
 - bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento relativi all'anno 2020;
 - se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo.

Presso i predetti CAAF convenzionati e/o presso l'ufficio Servizi Sociali Comunali è possibile prendere altresì visione del modulo di domanda relativo al bando in oggetto.

10. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Trissino o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 7. Termini di presentazione della domanda.

11. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

12. FSA- COVID4

Come previsto dalla DGR 9 agosto 2022 n. 1005 le domande FSA 2022 validamente presentate, anche se non idonee al contributo FSA partecipano automaticamente alla concessione del contributo FSA - Covid4. Tale contributo ha la finalità di dare un aiuto a coloro che hanno subito una contrazione della loro situazione economica a causa dell'emergenza COVID 19.

Oltre ai requisiti A B D E F e G dell'art. 1 e le esclusioni A B e G dell' art. 2 e C e D dell' art 3 previste per il FSA puntualmente elencate nell'allegato A della DGR, sono idonee al contributo FSA- Covid4 coloro che:

- hanno presentato dichiarazione ISEE nell'2021 (redditi anno 2019);
- hanno presentato dichiarazione ISEE 2022 (redditi anno 2020) con ISEE ordinario non superiore ad Euro 35.000,00;
- presentano una diminuzione dell'ISEE ordinario 2022 rispetto all'ISEE ordinario 2021 non inferiore al 25%;
- presentano una differenza fra ISEE ordinario 2021 e ISEE ordinario 2022 non inferiore a Euro 1.000,00

13. MISURA DEL CONTRIBUTO FSA - COVID4

Il contributo FSA 2022 varia da Euro 300,00 ad Euro 800,00 in base alla percentuale di diminuzione della situazione economica.

Il contributo è pari ad Euro 800,00 per coloro che hanno subito una diminuzione uguale o minore al 60 % e pari Ad Euro 300,00 per coloro che hanno subito una diminuzione del 25 %. Se la diminuzione è compresa tra 25% e 60% l'importo del contributo è determinato in maniera proporzionale alla diminuzione dell'ISEE subita.

14. GRADUATORIA FSA - COVID4

Nel caso in cui la sommatoria dei contributi teorici delle domande ammissibili superi, a livello regionale, lo stanziamento di Euro 3.000.000,00 previsto dalla DGR 1005/2022 le domande saranno liquidate in base alla graduatoria.

Il punteggio per la formazione della graduatoria è così calcolato: $\text{punteggio} = (\text{ISEE } 2021 - \text{ISEE } 2022) / \text{ISEE } 2021 * 100.000$.

Il contributo sarà erogato scorrendo al graduatoria fino ad esaurimento dello stanziamento.

A parità di punteggio sarà data priorità a:

- famiglie con più componenti
- famiglie con disabili

15. LIQUIDAZIONE FSA - COVID4

Il contributo FSA – COVID4 sarà liquidata sommandolo all'eventuale contributo FSA.

16. Trattamento dei dati personali. Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Comune di Trissino, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento generale sulla protezione dei dati", di seguito "GDPR") ed in relazione ai dati personali di cui entrerà in possesso ai fini della gestione della domanda di cui al presente bando, informa gli Interessati di quanto segue:

a) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è il Comune di Trissino, in persona del Sindaco, con sede in Piazza XXV Aprile n. 9, 36070 Trissino (VI), Telefono 0445.499311, e-mail urp@comune.trissino.vi.it, PEC trissino.vi@cert.ip-veneto.net (di seguito anche solo il "Comune" o il "Titolare del trattamento").

b) Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati

Il Comune di Trissino ha nominato il responsabile della protezione dei dati previsto dall'art. 37 GDPR ("Data Protection Officer" o "DPO") nella persona dell'avv. Anna Perut, reperibile ai seguenti contatti: dpo@regolteam.it – PEC anna.perut@avvocatipordenone.it.

c) Base giuridica e finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla gestione della domanda di cui al presente bando. La base giuridica del trattamento è data dalla necessità di eseguire compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, par. 1, lettera e) GDPR), nonché per adempiere agli obblighi di legge (art. 6, par. 1, lettera c) GDPR) e per motivi di interesse pubblico rilevante previsti dalla legge (art. 9, par. 2, lettera g) GDPR – art. 2 sexies D.lgs. n. 196/2003).

d) Modalità di trattamento dei dati

Le operazioni di trattamento saranno svolte sia con strumenti manuali sia con l'ausilio di strumenti informatici e telematici. I dati saranno protetti mediante adeguate misure di sicurezza di carattere fisico, logico ed organizzativo.

Il trattamento verrà eseguito da soggetti autorizzati facenti parte dell'organizzazione del Titolare e dai responsabili del trattamento ex art. 28 GDPR.

Non sono presenti processi automatizzati di profilazione.

e) Conferimento dei dati e conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della presentazione della domanda. Il mancato, inesatto o parziale conferimento di dati comporterà l'impossibilità di procedere con l'elaborazione dell'istanza richiesta.

f) Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo previsto dalle norme in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

g) Destinatari dei dati

I dati personali potranno essere comunicati per le finalità di cui alla lettera c) ai soggetti appartenenti all'organizzazione del Titolare, nonché a Pubbliche Amministrazioni, Autorità di Pubblica Sicurezza, Forze dell'Ordine e a tutti quei soggetti pubblici o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nella lettera c) o prevista da norme di legge o di regolamento. Tali soggetti opereranno quali titolari autonomi o responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.

I dati personali non saranno trasferiti a Paesi Terzi né ad organizzazioni internazionali.

I dati personali saranno soggetti a diffusione solo nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, in conformità alla normativa in materia di trasparenza e pubblicità legale della Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle misure tecniche previste dalla legge. I dati relativi alla salute non possono essere diffusi.

h) Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli artt. 15-21 GDPR, gli Interessati hanno il diritto di:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che li riguardino e in tal caso ottenere l'accesso ai propri dati ed alle informazioni di cui all'art. 15 GDPR (diritto di accesso);
- ottenere la rettifica dei dati (diritto di rettifica - art. 16 GDPR);
- ottenere la cancellazione dei dati senza ingiustificato ritardo, ove ve ne siano i presupposti (diritto alla cancellazione- art. 17 GDPR);
- ottenere la limitazione del trattamento, ove applicabile (diritto di limitazione - art. 18 GDPR);
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento per motivi connessi alla propria situazione particolare (diritto di opposizione - art. 21 GDPR);
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 GDPR.

Gli Interessati possono esercitare i loro diritti rivolgendosi al Comune di Trissino, Ufficio Servizi Sociali (nella persona del Responsabile del Settore II - Servizi Sociali e Culturali, Dott.ssa Pretto Ketty, e-mail servizisociali@comune.trissino.vi.it), o al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regolateam.it).

Trissino lì, 29/09/2022

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE II
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI**

F.to Dott.ssa Pretto Ketty
Firma digitale ai sensi degli artt. 24 e seguenti
del d.lgs 82/2005